

Publicato il 20/12/2019

N. 01395/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00622/2019 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 622 del 2019, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Mason, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, Calle Avvocati 3911;

contro

Ministero dell'Interno, -OMISSIS-Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63;

A.N.C.I. (Associazione Nazionale Comuni Italiani), Fondazione Cittalia, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento della -OMISSIS- di Venezia Prot. n. -OMISSIS-del 19 ottobre 2018 di cessazione delle misure di accoglienza disposte in favore del ricorrente;
- del provvedimento a firma della -OMISSIS- di Venezia del 24 ottobre 2018 di medesimo contenuto;
- della nota datata 10 ottobre 2018, a firma del referente del Servizio Centrale dello S.P.R.A.R. (ora SI.PRO.IMI.), con cui è stato negato l'accesso allo S.P.R.A.R. del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2019 il dott. Marco Rinaldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, cittadino nigeriano affetto -OMISSIS-, titolare di permesso di soggiorno per motivi umanitari, ha impugnato gli atti, meglio indicati in epigrafe, con cui la -OMISSIS- di Venezia ha disposto la cessazione delle misura di accoglienza disposte in suo favore, deducendone l'illegittimità

per violazione di legge ed eccesso di potere.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno, contrastando le avverse pretese.

Il ricorso merita accoglimento.

Gli atti impugnati hanno natura immediatamente lesiva in quanto, sulla base degli stessi, il ricorrente è stato, di fatto, estromesso dal sistema di accoglienza.

Dall'esame degli atti impugnati si evince che la cessazione delle misure di accoglienza è stata disposta dalla -OMISSIS- sul rilievo che il permesso di soggiorno per motivi umanitari è stato abolito dall'art. 1 del D.L. 113/2018, convertito con modificazione in legge n. 132/2018, il quale ha consentito l'inserimento in SPRAR ai soli beneficiari di una forma di protezione internazionale, ai minori stranieri non accompagnati, nonché ai titolari dei nuovi permessi di soggiorno temporanei di carattere umanitario ivi contemplati.

La cessazione delle misure di accoglienza è illegittima per le ragioni di seguito sinteticamente esposte.

In punto di fatto, è incontestato tra le parti che il ricorrente ha ottenuto il riconoscimento della protezione umanitaria in data 23.08.2018, prima, quindi, dell'entrata in vigore della disciplina invocata dall'Amministrazione (5.10.2018).

Ciò posto in facta, si osserva in iure che la Corte di Cassazione ha chiarito che la normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito nella l. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari dettata dall'art. 5, comma sesto, del d.lgs. n. 286 del 1998 e dalle disposizioni consequenziali, sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno, non trova applicazione in relazione alle domande di riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima della entrata in vigore (5.10.2018) della nuova legge, le quali saranno pertanto scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, ma, in tale ipotesi, l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, comporterà il rilascio del permesso di soggiorno per "casi speciali" previsto dall'art. 1, comma 9, del suddetto decreto legge (Cass. Civ., sez. I, 19 febbraio 2019, n. 4890; Cass. Sez. Un sentenze n. 29459, 29460 e 29461 del 24.09.2019).

Orbene, il principio espresso dalla Suprema Corte,

riferito alla diversa ipotesi dell'incidenza della normativa sopravvenuta sui procedimenti amministrativi instaurati per il riconoscimento di permessi di soggiorno per motivi umanitari, assume rilievo - sotto il profilo dei principi applicabili - anche nella fattispecie oggetto del presente giudizio, in cui l'Amministrazione ha ritenuto di disporre la cessazione delle misure di accoglienza sul presupposto dell'asserita abolizione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, precedentemente rilasciato al ricorrente. Invero, se la disciplina di cui al D.L. n. 113 del 2018 non trova applicazione ai procedimenti per il riconoscimento del titolo di soggiorno per motivi umanitari che sono già stati avviati (e non ancora conclusi), essa, a fortiori, non potrà avere rilievo con riferimento ad una ipotesi, come quella scrutinata, in cui la protezione umanitaria è già stata riconosciuta al richiedente, al fine di elidere un beneficio - la prestazione delle misure di accoglienza - collegato a detto riconoscimento.

Giova, infatti, ricordare che in relazione al principio di cui all'art.11 delle preleggi (secondo il quale "la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo") la giurisprudenza, con orientamento del tutto costante, ha più volte affermato, in tema di successione di norme

giuridiche nel tempo, che il principio di irretroattività delle leggi “comporta che la norma sopravvenuta è inapplicabile, oltre che ai rapporti giuridici esauriti, anche a quelli ancora in vita alla data della sua entrata in vigore, ove tale applicazione si traduca nel disconoscimento di effetti già verificatisi ad opera del pregresso fatto generatore del rapporto, ovvero in una modifica della disciplina giuridica del fatto stesso” (ex multis Cass. Civ., 14 febbraio 2017, n. 3845).

Per quanto sin qui esposto, il ricorso deve essere accolto (in senso conforme cfr. TAR Basilicata, 11 marzo 2019, n. 274 e n. 275; TAR Brescia n. 406/2019).

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Va confermata la decisione della Commissione che ha escluso il ricorrente dall'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non avendo lo straniero prodotto la certificazione dell'autorità consolare di cui all'art. 79, comma 2, del d.P.R. n. 115/2002, recante l'attestazione (se del caso, negativa) dei redditi prodotti all'estero dalla richiedente; l'istanza di ammissione al beneficio presentata dal ricorrente non può, pertanto, trovare accoglimento perché priva della necessaria documentazione, attesa la mancanza della certificazione ex art. 79, comma 2,

cit..

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna il Ministero a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate in € 1500, 00, oltre accessori di legge e restituzione del contributo unificato.

Respinge il reclamo avverso il decreto della Commissione per il patrocinio a spese dello Stato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del
giorno 18 dicembre 2019 con l'intervento dei
magistrati:

Alessandra Farina, Presidente

Marco Rinaldi, Primo Referendario, Estensore

Mara Spatuzzi, Referendario

L'ESTENSORE

Marco Rinaldi

IL PRESIDENTE

Alessandra Farina

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.